



COMUNE DI SOLTO COLLINA

(Provincia di BERGAMO)

Regolamento per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.o.s.a.p.)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Soggetti attivi e passivi
- Art. 4 – Occupazioni per manenti e occupazioni temporanee: criteri di distinzione
- Art. 5 – Commercio Aree Pubbliche
- Art. 6 – Spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 7 – Esenzioni
- Art. 8 – Uffici competenti al rilascio delle concessioni di occupazioni del suolo pubblico
- Art. 9 – Modalità per la richiesta e il rilascio delle concessioni e loro contenuto
- Art. 10 – Occupazioni d'urgenza
- Art. 11 – Cauzione
- Art. 12 – Revoca, modifica, rinuncia e decadenza della concessione o autorizzazione
- Art. 13 – Proroga della concessione
- Art. 14 – Obblighi del Concessionario
- Art. 15 – Modalità di quantificazione del canone
- Art. 16 – Misura della superficie per particolari tipologie di occupazione
- Art. 17 – Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 18 – Determinazione delle tariffe base
- Art. 19 – Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione
- Art. 20 – Determinazione del canone
- Art. 21 – Determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 22 – Occupazioni abusive
- Art. 23 – Versamento del canone
- Art. 24 – Rimborsi
- Art. 25 – Penalità, indennità, sanzioni
- Art. 26 – Accertamenti
- Art. 27 – Procedure di riscossione coattiva
- Art. 28 – Responsabile gestionale del canone
- Art. 29 – Autotutela
- Art. 30 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo, 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di applicazione del canone, avente natura patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. In particolare il presente Regolamento disciplina:
 - il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni;
 - le misure base di tariffa per tipologia di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - i criteri di determinazione del canone;
 - le agevolazioni speciali e le esenzioni;
 - le modalità e i termini di pagamento del canone;
 - la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
 - i rimborsi e le relative procedure.

Art. 2 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Sono parimenti soggette al canone, le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande e simili sporgenze a carattere stabile.
3. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio (portici, marciapiedi, piazze, strade, parcheggi ecc.) ad insindacabile valutazione dell'Amministrazione Comunale.
5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune che sono soggetti a contratti specifici.
6. Le occupazioni del sottosuolo comunale effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da enti di erogazione di pubblici servizi (che non prevedono la devoluzione gratuita degli impianti alla fine della concessione) e da quelle esercenti attività strumentali a servizi medesimi sono soggette ad un canone forfetario per ogni utenza con minimo complessivo stabilito in base alla legge e dal successivo art. 22 del presente regolamento. Sono fatti salvi i disposti di cui all'articolo 63, comma 2, lettera f), comma 4-5 del D. Lgs 446/97 e successive modificazioni.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello del rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, relativamente alle occupazioni permanenti, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 4 - Occupazioni permanenti e occupazioni temporanee: criteri di distinzione

1. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono definite:
 - a) permanenti: le occupazioni di carattere stabile, realizzate anche con manufatti o impianti, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e non superiore a anni 10. Le frazioni inferiori all'anno vengono computate per intero.
 - b) temporanee: occasionali, stagionali, e annuali le occupazioni per le quali è prefissata una scadenza certa o sussiste l'obbligo del rinnovo periodico. Esse sono normalmente commisurate a giorni.

Art. 5 - Commercio su Aree Pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, l'istanza del posteggio deve essere richiesta al Comune in competente marca da bollo.

Art. 6 - Spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere la concessione di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso, tra un punto e l'altro della sosta, dovranno intercorrere almeno 20 metri.

Art. 7 - Esenzioni

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, e simili sporgenze di carattere stabile, nonché per le tende solari a copertura dei balconi.

2. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, Regione, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera C TUIR approvato con DPR 917/86 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a due ore e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni con cantieri e simili, di durata sino a 48 ore, per interventi di manutenzione alle reti tecnologiche e degli impianti esistenti, o per interventi di realizzazione di nuove estensioni delle reti tecnologiche (di proprietà comunale o per le quali sia prevista la futura devoluzione gratuita al Comune), il cui compimento sia affidato direttamente alle società per la gestione dei pubblici servizi delle reti tecnologiche, oppure a società loro appaltatrici, previa comunicazione scritta al Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico;
- le occupazioni urgenti dovute alla improrogabile necessità di ripristinare la funzionalità di reti tecnologiche di interesse pubblico (elettriche, telefoniche, idriche, fognarie, del gas), purché la durata dei lavori non superi le 48 ore;
- le occupazioni di aree cimiteriali escluse le aree pertinenziali esterne;
- le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovano manifestazioni ed iniziative a carattere politico, culturale e sindacale, fino ad un massimo di 10 mq;
- le occupazioni permanenti con passi carrai;
- le occupazioni permanenti con autovetture private adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
- le occupazioni per l'effettuazione di traslochi, attività di manutenzione del verde purché di durata non superiore alle 10 ore;
- le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni religiose, assistenziali, culturali e sportive, del tempo libero, istituzionali a scopo benefico;
- le occupazioni effettuate dalle Onlus.

Art. 8 - Uffici competenti al rilascio delle concessioni di occupazione del suolo pubblico

1. Le Concessioni all'occupazione di suolo pubblico vengono rilasciate dai seguenti Uffici:

- per le occupazioni con chioschi, edicole e simili infissi: Ufficio Tecnico;
- per le occupazioni del suolo, sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture e cavi: Ufficio Tecnico;
- per le occupazioni permanenti con distributori di carburante: Ufficio Tecnico;
- per le occupazioni con cartelli, insegne, striscioni pubblicitari e simili all'Ufficio Polizia Locale;
- per le occupazioni permanenti/temporanee riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative sportive e simili: Ufficio Tributi previo nulla osta Ufficio Tecnico e Ufficio Polizia Locale;
- per le occupazioni temporanee da parte di commercianti, ambulanti anche in occasione di festività o ricorrenze particolari, anche in aree diverse dai mercati: Ufficio Tributi previo nulla osta Ufficio Tecnico e Polizia Locale;
- per le occupazioni temporanee di aree non utilizzate temporaneamente dal legittimo concessionario (spuntisti): Ufficio Polizia Locale, che è tenuto anche alla riscossione del canone dovuto; non si fa luogo, e solo in questo caso, a rilascio di concessione in competente marca da bollo;
- per le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili: Ufficio Tecnico previo nulla osta Ufficio Polizia Locale;

Il rilascio delle concessioni, di cui sopra, è subordinato, di norma, ad un rilascio di nulla osta da parte dell'Ufficio di Polizia Locale e Ufficio Tecnico al fine dell'indicazione di eventuali prescrizioni di competenza.

La concessione rilasciata è relativa esclusivamente all'occupazione del suolo pubblico e rimane impregiudicata la necessità di ottenere, da parte del concessionario, ogni altro tipo di autorizzazione, licenza, nulla osta o quant'altro necessario in relazione all'attività per cui si è richiesta la concessione medesima. A tal riguardo ogni responsabilità civile, penale, amministrativa è a carico totale del concessionario.

2. La vigilanza sulle Occupazione del suolo pubblico è di competenza della Polizia Locale.

Art. 9 - Modalità per la richiesta ed il rilascio delle concessioni e loro contenuto

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
2. L'istanza, in competente marca da bollo, da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune, deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

3. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza e/o il domicilio, il codice fiscale del richiedente, il suo recapito telefonico e /o indirizzo mail e/o pec, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

4. L'Ufficio competente, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, può richiedere documenti, atti, elaborati planimetrici, chiarimenti e quanto altro necessario ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza. La richiesta di integrazione interrompe i termini per il rilascio della concessione. Entro 30 giorni dalla richiesta dell'occupazione, l'Ufficio competente rilascia l'atto di concessione, salvo il caso in cui sia necessario ottenere pareri, nulla osta, autorizzazioni e simili esterne all'ente.

5. Il provvedimento di concessione o di autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo pubblico:

- a) la misura esatta espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
- b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario nonché prescrizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla revoca o decadenza dalla medesima;
- d) la misura del deposito cauzionale, cui all'art. 11, qualora previsto;
- e) espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per violazione di diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione;
- f) presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente Regolamento.

Art. 10 – Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall' art.29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s. m. e i.;

- b) dare immediata, e comunque non oltre le 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Locale dell'occupazione effettuata che inoltrerà la comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
- c) presentare la domanda di cui all'art. 9 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. L'Ufficio competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

Art. 11- Cauzione

1. L'obbligo della cauzione non sussiste per le concessioni ed autorizzazioni riguardanti:
- spuntisti, produttori agricoli, espositori nelle aree di mercato o adiacenti, ambulanti in feste patronali, folcloristiche e simili
 - chioschi ed edicole;
 - cavi, conduttore ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi;
 - altre attività senza finalità economica.
2. Negli altri casi, l'entità della cauzione, comunque mai superiore al 50% del canone annuo dovuto, è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.
- La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di quindici giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'insussistenza di danni.

Art. 12 - Revoca, modifica, rinuncia e decadenza della concessione o autorizzazione

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca della concessione o della autorizzazione dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interessi, limitatamente alla quota di canone riferito al periodo successivo a quello in cui ha luogo la revoca stessa.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Nel caso di posteggi nelle aree di mercato, la richiesta di sub-ingresso nell'attività commerciale sostituisce la rinuncia all'occupazione da parte del precedente concessionario. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale senza interessi. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se

l'occupazione è già iniziata, il rimborso del canone corrisposto è limitato al periodo di mancata occupazione e senza interessi.

4. La decadenza della concessione o autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzo del suolo e dello spazio pubblico concesso, in particolare sub-concessione, non autorizzata, dell'occupazione del suolo pubblico o parti di esso, per abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione;
- violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione quali manutenzione, particolari prescrizioni ecc.

5. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

6. Il mancato versamento del canone comporta la decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 13 - Proroga della Concessione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, possono richiederne la proroga motivando la necessità sopravvenuta.

2. La richiesta di proroga deve essere redatta e presentata con le stesse modalità previste per il rilascio della concessione originaria.

3. La domanda di proroga, deve essere prodotta almeno 5 giorni prima della scadenza della concessione originaria, la copia delle ricevute dell'avvenuto pagamento del canone di concessione, se dovuto. Al fine dell'applicazione del canone, la domanda costituisce atto autonomo rispetto a quella originaria.

Art. 14 - Obblighi del Concessionario

1. Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico e l'ultima quietanza di pagamento del canone.

3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e nel presente regolamento, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso degli appositi contenitori pubblici per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese, salvo la possibilità, da parte dell'ente, previa diffida, di provvedere d'ufficio al ripristino del medesimo, addebitando la spesa al concessionario.

Art. 15 - Modalità di quantificazione del canone

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, dall'entità dell'occupazione, espressa in metri lineari o quadrati, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
2. Non si fa luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione all'area di riferimento sia complessivamente inferiore a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni temporanee sia permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Art. 16 - Misura della superficie per particolari tipologie di occupazione

1. A parziale deroga alle disposizioni generali contenute in altri articoli del presente Regolamento, si applicano, per le successive tipologie di occupazione, i seguenti criteri di determinazione delle superfici:

- Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo: le occupazioni con cavi, condutture, impianti e simili, poste in essere da privati, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari.
- Occupazioni con mezzi pubblicitari: la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla proiezione al suolo dell'impianto; nel caso di spazi concessi ad agenzie pubblicitarie il canone dovuto è determinato in funzione al numero delle utenze che occupanti l'impianto pubblicitario..
- Distributori di carburante: la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
- Mercati settimanali: la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante all'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.
- Attività spettacoli viaggianti e mestieri girovaghi: la superficie computabile ai fini del canone è calcolata in ragione del 50% fino ai 100 mq; del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino ai 1000 mq; del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
- Impalcature, cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia: la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla proiezione al suolo dell'impalcatura, ovvero a quello maggiore risultante all'atto dell'autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere. Nel caso di

impalcature non ancorati direttamente al suolo e che non impediscono il normale transito veicolare o pedonale, la misura della superficie computabile è ridotta ad 1/4

- Occupazione di suolo a sviluppo progressivo: è consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

Art. 17 - Suddivisione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio di questo Comune, sulla base dell'importanza delle strade e delle aree pubbliche, si suddivide in 2 categorie:
 - Categoria 1: aree individuate all'allegato "A";
 - Categoria 2: individuate all'allegato "B";
 - Categoria 3: aree mercatali.
2. Ad ogni categoria corrisponde un diverso canone base di riferimento a metro quadrato.

Art. 18 - Determinazione della tariffa base

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e di spazi pubblici, la misura di tariffa è calcolata a giorno e per metro quadrato o metro lineare:

categoria	importo
1 ° categoria	€ 1,30
2° categoria	€ 0,50
3° categoria (aree mercatali)	€ 0,43

2. Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua è calcolata per metri quadrati o per metri lineari:

categoria	importo
1 ° categoria	€ 60,00
2° categoria	€ 25,00

3. L'importo della tariffa base è rivalutato annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 19 - Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione

1. Per coefficiente di valutazione economica dell'occupazione, si intende il valore economico derivante dall'attività connessa all'occupazione dell'area, tenuto conto del sacrificio imposto alla collettività.
2. I coefficienti di valutazione sono determinati nella seguente tabella:

Tipologia di occupazione	Coeff.
1 Occupazioni antistanti gli esercizi pubblici e negozi, occupazioni varie con finalità economiche	0,3
2 Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e simili	0,3
3 Occupazioni di suolo pubblico non previste negli altri punti	1,2
4 Aree di mercato (solo posteggiatori titolari), produttori agricoli	0,3
5 Distributori di carburante	0,7
6 Impalcature, ponteggi e cantieri per l'edilizia	0,3
7 Spazi soprastanti o sottostanti (sottopassi - sovrappassi)	0,2
8 Chioschi ed edicole	0,7
9 Impianti pubblicitari infissi e non infissi al suolo, striscioni	2
10 Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,2
11 Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri, girovaghi	0,33
12 Altre attività senza finalità economiche	0,5
153 Tubi di irrigazione sottostanti il manto stradale	0,010

Art. 20 – Determinazione del canone

1. Il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui al presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 21 in materia di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa prevista all'art. 18 per le varie categorie, per il coefficiente di valutazione economica ricavato dalla tabella di cui all'art. 19, per la misura dell'occupazione di cui agli artt. 15 e 16.
3. Per le occupazioni temporanee, l'ammontare del canone dovuto è determinato moltiplicando la tariffa prevista all'art. 18 per le varie categorie, per il coefficiente di valutazione economica ricavato dalla tabella di cui all'art. 19, per la misura dell'occupazione di cui agli artt. 15 e 16 ed infine per il numero dei giorni di occupazione.

4. Per gli spuntisti del mercato settimanale, il canone è determinato in misura forfettaria ed è pari a € 8,00;

5. In occasione della fiera patronale, il canone è determinato in misura forfettaria come di seguito definito:

a) ambulanti assegnatari di posteggio:

giorni	importo
1 giorno	€ 50,00
2 giorni	€ 75,00
3 giorni	€ 100,00

b) spuntisti: € 60,00.

Art. 21 - Determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo pubblico con impianti e manufatti di vario genere compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine e simili, la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto canone in Euro 0,77 per utente. Il numero degli utenti va rilevato al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a Euro 516,00. La medesima misura di Euro 516,00 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1 realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. L'importo di cui ai commi 1 e 2 è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 maggio di ciascun anno a mezzo bollettino di c.c.p. intestato al Comune, oppure tramite bonifico bancario con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 22 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate

abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 10 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.

Art. 23 - Versamento del canone

1. Il versamento del canone, se dovuto, costituisce presupposto per il materiale rilascio della concessione.

2. Per le concessioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione e in caso di rateizzazione, completato entro la data di scadenza della stessa

4. Per le concessioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno della concessione deve essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, contestualmente al rilascio della stessa e, se rateizzato, completato entro la fine dell'anno. Il canone relativo alle annualità successive a quelle del rilascio è da versare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. Per importi fino a Euro 100,00 nessuna rateazione. Qualora l'importo superi Euro 100,00 (cento) è facoltà dell'Ufficio concedere la rateazione da Euro 101,00 a Euro 500,00 rateazione in 4 rate mensili di pari importo. Per importi superiori a Euro 500,00 l'importo può essere corrisposto in un massimo di n. 12 rate mensili di pari importo senza applicazione di interessi. Il pagamento deve avvenire tramite versamento in c.c.p., con bonifico bancario o in contanti presso la Tesoreria Comunale ovvero altre forme stabilite dall'Amministrazione.

5. Per le occupazioni permanenti, il Funzionario Responsabile dell'Ufficio concedente deve inviare copia dell'atto di concessione al Servizio Finanziario e Tributi, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone.

Art. 24 - Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di anni cinque dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulta inferiore ad € 10,00 (dieci/00).

Art. 25 – Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del canone si applica una penalità pari al 15% del canone dovuto o del restante canone dovuto, mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 5%.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 30%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni abusive, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
4. Sull'ammontare del canone o indennità dovuti e non pagati alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
5. La sanzione amministrativa irrogata ai sensi del comma 3, è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24.11.1981, per le occupazioni abusive per le quali siano state comminate le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 28 del D. Lgs.114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

Art. 26 - Accertamenti

1. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e le indennità stabilite dall' art. 25 per quanto riguarda le occupazioni abusive.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 27.
3. Non si fa luogo a recuperi quando l'importo da accertare risulta inferiore ad € 10,00 (dieci/00).

Art. 27 - Procedure di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 46 del 26.2.1999 e s. m. e i., oppure mediante altre modalità previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva vigente.
2. Per le somme oggetto di procedure di riscossione coattiva, il Responsabile del Servizio può concedere, previa espressa e motivata richiesta dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea oggettiva difficoltà economica debitamente documentata, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto.

Art. 28 - Responsabile gestionale del canone

1. Il responsabile dell'attività gestionale del canone disciplinato dal presente regolamento è il Responsabile dei Servizi Finanziari.

Art. 29 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Responsabile dell'atto di concessione può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Responsabile.
2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del DPR 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni dall'avvenuto ricevimento, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 60 giorni.

Art. 30 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica dal 01.01.2020.

2. Con l'adozione del presente Regolamento, sono abrogate le norme comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso e decadono gli effetti delle deliberazioni di approvazione delle tariffe per la determinazione del canone precedentemente assunte.
3. Il presente viene pubblicato sul sito internet e segnalato sul primo bollettino comunale utile in osservanza dell'articolo 5 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente).